

STUDIO NOTARILE
CARLO GADDI
Via Pietro Cossa, 13
00193 Roma

REPERTORIO N. 14489

RACCOLTA N. 10694

VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO
DELL'AUCI ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno sette, del mese di novembre,
7 novembre 2008

in Roma, nel mio studio in via Pietro Cossa numero 13, alle
ore

Innanzi a me dott. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.

E' presente

- DE SOLE Pasquale, nato a Crotone (KR), il 16 novembre 1944,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione,
ove appresso, professore universitario, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente
del consiglio direttivo e legale rappresentante
dell'"Associazione Universitaria per la Cooperazione
Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità
sociale", in breve denominabile anche come "AUCI - Onlus",
con sede in Roma (RM), in largo Agostino Gemelli numero 8,
codice fiscale numero 80415960584, iscritta all'anagrafe
delle onlus presso la direzione regionale Lazio al numero
14735/2007 in data 27 febbraio 2007 e organizzazione non
governativa riconosciuta con D.M. degli Affari Esteri
2007/337/005883/5 del 17 dicembre 2007, in virtù dei poteri
spettantigli per legge e per statuto.

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, in assistenza dei testimoni,

premessi che

in data 11 settembre 2007 l'assemblea degli associati
dell'"AUCI - Onlus" ha approvato l'aggiunta del punto 4
(quattro) all'articolo 2 (due) dello statuto
dell'associazione stessa, al fine dell'ottenimento del
riconoscimento dell'idoneità ONG (organizzazione non
governativa).

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, DE SOLE Pasquale, nella sua qualità di
presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante
dell'"AUCI - Onlus", mi richiede, nell'interesse
dell'associazione stessa, di ricevere in deposito nei miei
atti notarili, ai fini del rilascio di copie autentiche, lo
statuto dell'"AUCI - Onlus", aggiornato con la modifica di
cui in premessa.

Aderendo alla richiesta del componente io Notaio ritiro lo
statuto dell'"AUCI - Onlus" consegnatami dal predetto
componente e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

Detto statuto composto di 19 (diciannove) articoli è redatto
su 7 (sette) fogli.

Registrato a Roma 2
il 18/11/2008
al n. 42359
Vol.
Serie AT
aii.

Studio Notarile - Dott. Carlo Gaddi - Roma - Via Pietro Cossa 13 - tel. 06.3611732



Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge, e da me notaio completato, del quale ho dato lettura al comparente, il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge alle ore 12,30 (dodici e trenta minuti).

Consta di un foglio di cui occupa pagine intere due e fin qui della presente.

F.to Pasquale DE SOLE
CARLO GADDI NOTAIO



STATUTO AUCI

TITOLO I


Costituzione - Sede - Durata - Scopo

ART. 1

1. E' costituita con sede in Roma, Largo Agostino Gemelli n. 8 - cap 00168, l'associazione denominata "Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile anche come "AUCI - Onlus", di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione:
 - a) Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - b) Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
 - c) Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto, o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - d) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - e) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - f) Prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa nonché prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
3. Quanto indicato nel precedente comma, è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 460/1997.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

1. L'Associazione svolge attività di cooperazione mediante progetti per interventi umanitari, anche di emergenza.
2. Tale azione si concretizza in modo particolare attraverso:
 - a) la preparazione di esperti e volontari e la predisposizione di mezzi e strutture onde poter intervenire in aiuto dei Paesi più emarginati;
 - b) l'aiuto e l'assistenza alle situazioni di marginalità (disabilità, malattie croniche, lungodegenza ecc.) anche favorendo l'accoglienza di pazienti che necessitano di particolari



terapie non fruibili nei paesi di origine;

- c) il sostegno economico e la promozione di programmi di sviluppo e autosufficienza, in particolare nel campo della medicina e della didattica medica;
- d) l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
- e) il sostegno, tramite borse di studio, a studenti meritevoli provenienti da Paesi in difficili condizioni sociali, economiche, culturali e politiche;
- f) l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni; l'attività di ricerca, analisi e indagine statistica;
- g) il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni pubbliche o private, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo.

3. Nel proprio funzionamento, l'Associazione farà preciso riferimento alle seguenti caratteristiche che debbono essere accettate dai soci:

- a) ispirazione cristiana del servizio svolto;
- b) rispetto delle finalità fondanti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- c) carattere di testimonianza dell'opera svolta nei paesi ospitanti.

4. L'Associazione esclude rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né può essere collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.


5. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

TITOLO II

Associati

ART. 3

1. Sono associati quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
3. Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) morte;
 - d) indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In questo caso è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva.
4. Gli associati sono fondatori, ordinari, benemeriti:
 - a) Hanno diritto alla qualifica di associati fondatori coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione e come tali risultano individuati dall'Atto Costitutivo, nonché coloro che si sono iscritti all'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua costituzione;



- b) La qualifica di associato ordinario si acquista dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo;
- c) Sono associati benemeriti, nominati con delibera dell'assemblea, coloro che in ogni modo abbiano favorito l'incremento e il potenziamento dell'Associazione;

ART. 4

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere (tramite comunicazione scritta al Consiglio direttivo) dall'appartenenza all'Associazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

TITOLO III Organi dell' Associazione

ART. 5

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.


Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, raccomandata a mano, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. I componenti del Consiglio direttivo non possono essere portatori di delega per l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.




L'Assemblea ha i seguenti compiti:


- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) approvare o respingere la richiesta di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- f) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

ART. 7

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 (sette) membri.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax, raccomandata a mano, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono aperte a tutti gli associati.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
 - b) assumere il personale;
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - g) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.



Handwritten signature



ART. 8

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto all'interno di quest'ultimo, a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 9

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10


1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - d) è a capo del personale.

ART. 11

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. Si occupa inoltre, di redigere lo schema del bilancio preventivo.

ART. 12

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.



3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta che accompagna il bilancio dell'Associazione firmata e distribuita a tutti gli associati.

ART. 13

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO IV Risorse economiche

ART. 14

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) introiti derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario, o in assenza di uno di loro, del Vice Presidente.

ART. 15

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.



ART. 16

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

TITOLO V
Disposizioni generali

ART. 17

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 (cinque) associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 18

1. I libri e i bilanci dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 19

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Si certifica che la presente copia, composta di
n.....5..... fogli, è conforme all'originale, fir-
mato a norma di legge, depositato nei miei atti.

Si rilascia dal Dott. CARLO GADDI
Notaio in Roma, per usoDI.....LEGGE.....

Roma addì ...18.11.2008

